

**COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA**

**COMUNI DI**

**ABBADIA SAN SALVATORE**

**CASTIGLIONE D'ORCIA**

**MONTALCINO**

**PIANCASTAGNAIO**

**PIENZA**

**RADICOFANI**

**SAN QUIRICO D'ORCIA**

**CONVENZIONE**

**PER LA GESTIONE**

**DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

**RELAZIONI SINDACALI**

# CONVENZIONE

## PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

### RELAZIONI SINDACALI

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

### **Premesso**

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che i comuni sopra indicati e la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia hanno approvato nell'anno 2004 apposita Convenzione della Gestione Associata delle Relazioni Sindacali;

Che la gestione associata delle relazioni sindacali garantisce un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale, un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali, una corretta finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzative-funzionali dei servizi;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI**

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia

che, allo scopo di confermare l'Ufficio Associato Relazioni Sindacali, hanno deciso di esercitare le suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2**

#### **Finalità**

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale nel territorio della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia e un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, nell'interesse dei lavoratori di conseguire riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali e, insieme, nell'ottica degli Enti di garantire la corretta finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzativo-funzionali dei servizi.
2. La gestione associata è finalizzata, inoltre, alla gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali e al supporto tecnico-giuridico alla delegazione trattante di parte pubblica, al fine di una interpretazione e applicazione omogenea dei contratti collettivi e decentrati.

### **ART. 3**

#### **Ufficio Associato**

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

## ART. 4

### Funzioni

1. L'Ufficio Associato svolge le seguenti attività:

- ◆ Analisi degli atti e delle norme d'organizzazione e degli strumenti contrattuali decentrati sino ad oggi definiti dagli Enti interessati;
- ◆ Formulazione di proposte di aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti di cui al punto precedente;
- ◆ Verifica sullo stato della spesa per personale dipendente presso gli Enti, anche con riguardo alle risorse stanziare per lo sviluppo delle professionalità e per l'incentivazione della produttività;
- ◆ Definizione di proposte di omogeneizzazione degli istituti di retribuzione accessoria presso gli Enti associati e della consistenza dei relativi finanziamenti complessivi;
- ◆ Analisi degli atti di programmazione occupazionale e delle dotazioni organiche esistenti o da adottare presso gli Enti, nonché predisposizione di proposte sui relativi adeguamenti, in stretta correlazione ai concreti fabbisogni di risorse umane emergenti dal processo di associazione delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni del Circondario;
- ◆ Istituzione di un tavolo comune di relazioni sindacali per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati, recanti linee di applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali;
- ◆ Supporto agli organi politici per la definizione di una politica unitaria di relazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle professionalità e l'incentivazione dei dipendenti impegnati nelle gestioni associate dei servizi;
- ◆ Predisposizione delle bozze di accordi decentrati;
- ◆ Gestione delle convocazioni e degli incontri sindacali;
- ◆ Predisposizione e stesura dei verbali;
- ◆ Ulteriori compiti che gli Enti convenzionati affideranno all'Ufficio Associato.

2. Per l'esercizio dei compiti comma, l'Ufficio Associato ha accesso ai dati riguardanti il personale degli Enti convenzionati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## **ART. 5**

### **Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

## **ART. 6**

### **Esercizio associato delle funzioni e dei servizi**

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

## **ART. 7**

### **Dotazione organica**

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

**ART. 8****Delegazione associata**

1. Per il confronto con le organizzazioni sindacali in tema di gestioni associate è istituita una delegazione associata.
2. La delegazione associata è composta dai Segretari o dai Direttori Generali degli Enti Convenzionati.
3. Ai lavori della delegazione associata può partecipare un rappresentante indicato dalla Conferenza dei Sindaci.

**ART. 9****Referenti tecnici**

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

**ART. 10****Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

**ART. 11****Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

## **ART. 12**

### **Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
  - 50% entro il 30 giugno;
  - 40% entro il 31 ottobre;
3. 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
4. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
3. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
4. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

## **ART. 13**

### **Durata**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

## **ART. 14**

### **Recesso**

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

---

Comune di Abbadia San Salvatore

---

Comune di Castiglione d'Orcia

---

Comune di Montalcino

---

Comune di Piancastagnaio

---

Comune di Pienza

---

Comune di Radicofani

---

Comune di San Quirico d'Orcia

---